

COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 34 DEL 14.08.2019

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 104 DELLA L.P. 04 AGOSTO 2015 N. 15 E DEL D.P.P. 8-61/LEG D.D. 19/05/2017.

L'anno Duemiladiciannove, addì Quattordici, del mese di Agosto, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PANIZZA ANNA	Presente	LONGHI ANGELO	Assente Giustificato
BERTOLINI MICHELE	Presente	PANIZZA SERGIO	Presente
CAROLLI MANFREDO	Presente	CALLEGARI ERNESTO	Presente
MARIOTTI VALENTINA	Presente	DELPERO WALTER	Assente Giustificato
ANDRIGHI NICOLA	Presente	PANIZZA IVANO	Presente
DALDOSS LORENZO	Presente	SERRA MARCELLO	Presente
DALDOSS WALTER	Presente	ZAMBOTTI IVAN	Presente
LEONARDI NADIA SILVANA	Assente Giustificato		

Presenti: n. 12 Assenti: n. 3

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. LOIOTILA GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANIZZA ANNA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 12 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO IN ADEGUAMENTO

AL REGOLAMENTO EDILIZIO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 104 DELLA L.P. 04

AGOSTO 2015 N. 15 E DEL D.P.P. 8-61/LEG D.D. 19/05/2017.

Relazione:

Considerato che con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. è stato approvato il "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015), successivamente modificato dagli articoli da 1 a 15 del D.P.P. 25 maggio 2018 n. 6-81/Leg., entrato in vigore il 07 giugno 2017 (di seguito RUEP);

Evidenziato che il RUEP ha inteso omogeneizzare per l'intero territorio provinciale non solo le definizioni, ma anche le grandezze urbanistiche e le modalità per la loro misurazione, utilizzate negli interventi di gestione e trasformazione del territorio;

Visto il comma 2 bis dell'articolo 104 del predetto Regolamento provinciale, il quale dispone che "Con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani" rendendo così necessario un adeguamento non solo conseguente alle nuove definizioni provinciali ma anche al sistema di misurazione delle altezze e delle capacità edificatorie;

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 104 del predetto Regolamento provinciale i Comuni devono impostare il proprio strumento di pianificazione e i Regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del Regolamento medesimo e verificato che le attuali norme del Piano Regolatore Generale del Comune di Vermiglio necessitano di essere aggiornate rispetto al citato Regolamento;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 6 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15 e dell'art. 3 comma 2 del RUEP, sono state stralciate dalle Norme del P.R.G. vigente le definizioni, parti di articoli e le disposizioni già contenute in altre Norme provinciali alle quali viene fatto un rimando generico mantenendo solo le parti necessarie alla precisazione di fattispecie specifiche del P.R.G. di Vermiglio;

Precisato che il lavoro di adeguamento delle Norme si è ispirato al principio di conservazione per quanto possibile delle previsioni attuali considerato che eventuali modifiche di sostanza saranno trattate in una futura Variante generale al P.R.G.;

Considerato che la presente Variante si configura esclusivamente come Variante normativa mentre l'apparato cartografico rimane totalmente invariato e precisato quindi che, non essendoci modifiche cartografiche, non si configurano modificazioni di aree assoggettate all'uso civico ed analogamente la presente Variante non è soggetta, ai sensi dell'art. 3bis del D.P.P. 15-68/Leg di data 14/09/2006, a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica in merito agli effetti significativi sull'ambiente, né innesca trasformazioni che impattano sulla classificazione acustica;

VISTA la documentazione in atti al prot. 5727 di data 08/08/2019, allegato parte integrante della presente deliberazione, predisposta dall'arch. Paesaggista Demis Giuliani, incaricato con determinazione dell'Area Edilizia Pubblica n. 92 del 11/06/2019 di redigere la presente variante, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa,
- Norme di attuazione;

Dato atto che la presente variante è approvata con la procedura semplificata di cui all'art. 39 della L.P. 15/2015 e precisato che, come previsto dagli artt. 37, comma 3 e 39 comma 4 della Legge urbanistica provinciale, la proposta di Variante adottata sarà pubblicata per la durata di trenta giorni consecutivi, periodo durante il quale chiunque potrà proporre osservazioni, e che le osservazioni, per garantire la coerenza, richiamata dal comma 7 dell'articolo 37 della L.p. 15/2015, dell'impostazione del piano proposto in adozione definitiva con la valutazione tecnica della Provincia autonoma di Trento, saranno valutate solo se espresse su articoli oggetto di modifica nella prima adozione della Variante o su articoli condizionati dalla Variante introdotta;

Precisato che come esplicitato nella circolare prot. n. A042/2019/160674/18 d.d. 11 marzo 2019 a firma dell'Assessore all'Urbanistica, ambiente e cooperazione della PAT l'adeguamento è atto obbligatorio, il cui mancato assolvimento porta alle conseguenze previste dall'articolo 120, comma 4 della l.p. n. 15/2015 che stabilisce che le previsioni del PTC e del PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali sono adeguate in occasione della prima variante successiva

alla data a decorrere dalla quale le disposizioni di questa legge e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale sono applicate. Decorso il termine del 31 marzo p.v. saranno conseguentemente sospesi i procedimenti di formazione delle varianti al PRG – fatte salve le varianti al PRG non sostanziali – in attesa dell'adeguamento del piano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale

Ritenuta pertanto meritevole di approvazione la proposta di Variante al Piano Regolatore Generale vigente denominata "Variante al PRG di adeguamento al Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale";

Richiamato il disposto dell'art. 104, comma 3 del Regolamento Urbanistico provinciale secondo cui le definizioni e i metodi di misurazione ivi elencati non si applicano immediatamente, ma solo a seguito dell'entrata in vigore della Variante al P.R.G., ma che fa salva, altresì, l'applicabilità del regime di salvaguardia previsto dall'art. 47, comma 1 della Legge provinciale 15/2015;

Ritenuto di esplicitare le motivazioni, richieste dall'art. 47, comma 2 della Legge provinciale 15/2015, per escludere in ogni caso la salvaguardia da tutte le nuove previsioni introdotte con la presente Variante, in considerazione della completa rivisitazione delle Norme che l'applicazione delle nuove definizioni e metodi di misurazione previsti dal Regolamento urbanistico provinciale hanno comportato sull'intero sistema normativo urbanistico di Vermiglio;

Considerato a tal fine che:

- le modifiche ai parametri urbanistico edilizi, introdotte con la presente Variante, introducono un sistema di calcolo e di impostazione degli indici e delle definizioni urbanistiche completamente differente dal regime urbanistico del territorio di Vermiglio derivante dal vigente Piano Regolatore Generale, tali da comportare delle ricadute particolarmente significative in termini di duplicazione della produzione progettuale e della conseguente istruttoria tecnica comunale, in considerazione della necessità di dimostrare la conformità del progetto con due sistemi normativi e di calcolo delle misure di riferimento;
- Tenuto conto, che l'art. 47, comma 1 della Legge provinciale 15/2015 prescrive l'obbligo di sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e sulle SCIA "in contrasto con le nuove previsioni adottate";
- stante la sostanziale differente impostazione delle modalità di definizione e di calcolo delle grandezze urbanistiche tra il Piano Regolatore vigente ed il Piano Regolatore in adozione, ne consegue che il confronto normativo per accertare "il non contrasto" in termini di norma più restrittiva, dei progetti presentati con la norma in adozione, condizione necessaria per poter dare seguito alle istruttorie delle pratiche edilizie, rischierebbe di rivelarsi non solo difficile ma addirittura impossibile per la non confrontabilità dei parametri urbanistici;

Atteso, quindi, che l'applicazione della salvaguardia, stanti i profili di criticità sopra evidenziati, potrebbe rendere di fatto improcedibili la maggioranza delle pratiche edilizie, costringendo conseguentemente ad un blocco dell'attività di rilascio dei titoli abilitativi;

Dato atto che l'esclusione della salvaguardia comporta altresì la non applicabilità del disposto dell'art. 47, comma 4 della Legge provinciale n. 15/2015 che impone di sospendere i lavori per i titoli già rilasciati alla data della prima adozione della Variante al P.R.G., cosicché l'attività edilizia può proseguire senza soluzione di continuità durante l'iter di Variante;

Ritenuto per tali considerazioni di escludere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia alle norme modificate con la presente Variante ed in particolare gli articoli 20, 25, 37, 39 e 51, con la conseguenza che il nuovo assetto normativo troverà applicazione solo a seguito dell'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche;

Esaminata la documentazione di piano ed effettuate le dovute valutazioni si ritiene di procedere all'adozione preliminare della variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 39 comma 3 della L.P. 15/2015applicando le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e prescindendo dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1 della stessa legge;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) del codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Sentita la relazione che precede.

Preso atto degli interventi di alcuni Consiglieri risultanti dal verbale di seduta.

Vista la Legge Provinciale per il governo del territorio n. 15 del 04.08.2015.

Visto il D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg..

Visto il Piano Regolatore Generale vigente.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014 e deliberazione consiliare n. 13 dd. 21.03.2016.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38/2019 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

Visto il decreto sindacale n. 3 dd. 11.04.2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2019.

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata espresso ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. Di adottare, in prima istanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 2 lettera e) della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 la Variante al Piano Regolatore Generale vigente denominata "Variante al PRG in adeguamento al Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale", che si configura come Variante esclusivamente normativa, predisposta dall'arch. Paesaggista Demis Giuliani e costituita dai seguenti elaborati, allegati parte integrante alla presente, pervenuti con protocollo 5727 del 08/08/2019:
 - Relazione illustrativa,
 - Norme di attuazione.
- 2. Di disporre, ai sensi dell'art. 37, comma 3 della citata Legge provinciale, il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli uffici comunali, per la durata di trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune, al fine di consentire la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse.
- 3. Di trasmettere copia della presente deliberazione :
 - Al dirigente dell'Area Tecnica Edilizia Privata Gestione Associata Alta Val di Sole, affinché provveda alla pubblicazione ed al deposito della variante si cui al precedente punto 1., secondo le disposizioni dell'art. 37 comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
 - Al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento per la formulazione della valutazione tecnica di competenza, ai sensi dell'art. 37 comma 5 e 6 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.
- 4. Di disporre che le osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione saranno valutate solo se espresse su articoli oggetto di modifica nella prima adozione della Variante o su articoli condizionati dalla Variante introdotta.

- 5. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 6/2005 che la variante in oggetto non prevede modifiche a beni gravati da uso civico.
- 6. Di dare atto che la variante in oggetto non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. n. 15-68/Leg. e s.m.i..
- 7. Di escludere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia relativamente agli articoli 20, 25, 37, 39 e 51, a seguito dell'adozione della presente Variante, con la conseguente applicabilità delle sole previsioni del P.R.G. oggi vigente, sino alla data di entrata in vigore della presente Variante di Adeguamento normativo 2019.
- 8. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Vermiglio, 08/08/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA

F.to Delpero geom. Luca

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Panizza Anna

IL VICESEGRETARIO COMUNALE F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 16/08/2019 al giorno 26/08/2019.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE Loiotila dott.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vermiglio, lì

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna